

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-04
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	ARRIVI-PARTENZE Anmeldung / Arrivée – Wegzug/départ Modulo per locatari	Pagina 1 di 2

In via/Piazza/frazione: No:

ARRIVO

Cognome:
Name/Nom
Nomi:
Vornamen/Prénom
data di nascita:
Geburtsdatum/ date de naissance
Attinenza/luogo d'origine:
Heimatort/ Lieu d'origine
Professione:
Beruf/profession
Datore di lavoro:
Arbeitgeber/employeur
Moglie/Marito :
(Ehefrau/Ehemann – Epouse/Epoux)
Figli (Kinder – Enfants)
1.
2.
3.
4.
Altre persone:
andere Leute/ les autres gens
Appartamento no:
Wohnung Nr./Appartement
Piano:
no. Stock/Étage
Arrivo il:
Angekommen den/arrivé
Da:
Von/de
Inquilino precedente:
Vormieter/ Locataire précédent

PARTENZA

Cognome:
Name/Nom
Nomi:
Vornamen/Prénom
data di nascita:
Geburtsdatum/ date de naissance
Attinenza/luogo d'origine:
Heimatort/ Lieu d'origine
Professione:
Beruf/profession
Datore di lavoro:
Arbeitgeber/employeur
Moglie/Marito :
(Ehefrau/Ehemann – Epouse/Epoux)
Figli (Kinder – Enfants)
1.
2.
3.
4.
Altre persone:
andere Leute/ les autres gens
Appartamento no:
Wohnung Nr./Appartement
Piano:
no. Stock/Étage
Data Partenza:
Abfahrtdatum/date du départ
Destinazione (Via,NAP,Paese):
Bestimmungsort/Destination
Inquilino precedente:
Vormieter/ Locataire précédent

Luogo e data:

Firma:

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 – 6818 MELANO – cancelleria@valmara.ch	M-UCA-04
	MODULO	
Decorrenza: 10.04.2022	ARRIVI-PARTENZE Anmeldung / Arrivée – Wegzug/départ Modulo per locatari	Pagina 2 di 2

Estratto del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione (del 2 dicembre 2009)

Notifica del locatore

I. Persone fisiche in generale

Art. 16¹Ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto; tale obbligo vale anche per chi alloggia gratuitamente un cittadino svizzero o uno straniero.

²Lo stesso vale per il cambiamento di appartamento all'interno di uno stabile.

³Il medesimo obbligo vale per i datori di alloggio ai sensi della legislazione sugli esercizi pubblici.

II. Personale alloggiato, clienti e ospiti

Art. 17³¹Ogni proprietario o gerente di collettività ai sensi dell'art. 2 lett. a^{bis}) dell'Ordinanza federale sull'armonizzazione dei registri deve notificare all'UCA entro 8 giorni il personale alloggiato che adempie il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

²Tale obbligo di notificazione entro 8 giorni vale anche per i suoi clienti o ospiti dal momento in cui è adempiuto il requisito dell'art. 6 cpv. 1.

Rapporto fra la notifica personale e quella del locatore

Art. 18La notifica personale non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa.